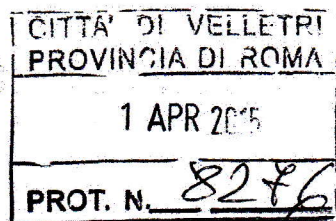


Servizio Finanziario
Prot. Arrivo n° 418 del 02 APR, 2015

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI XI- IX

Entrata Prot. n. 20906/2015

Riferimento a nota del 4 marzo 2015 (posta elettronica)



Al Comune di Velletri
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1
00049 VELLETRI

e, p.c.:

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e
Federalismo Fiscale
Via dei Normanni, 5
00184 ROMA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Pagamento dell'IVA in regime di scissione contabile, c.d. "split payment" – Richiesta di chiarimenti.

Con la nota in epigrafe, trasmessa per posta elettronica, codesta Amministrazione comunale ha formulato un quesito sull'applicabilità della verifica prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, con specifico riferimento alle operazioni rientranti nel regime di scissione contabile dell'imposta sul valore aggiunto-IVA, ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto attuativo adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2015, n. 27), come modificato dal successivo decreto 20 febbraio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2015, n. 48).

Nel dettaglio – considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del cennato D.M. 23 gennaio 2015, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, l'importo dell'IVA deve essere versato all'erario e non al fornitore – codesto Comune ha chiesto di conoscere se la verifica ex articolo 48-bis del

D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata *"solo in presenza di un imponibile di importo pari o superiore ad € 10.000"*.

Al riguardo, esaminata la questione alla luce del quadro normativo di settore, per i profili di competenza, si espone quanto segue.

Come noto, il richiamato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 prevede, al comma 1, che *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo"*.

In ordine, poi, al pagamento di prestazioni e cessioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA, con la circolare n. 22/RGS del 29 luglio 2008 è stato chiarito che il limite di diecimila euro, che rende obbligatorio procedere alla verifica ex articolo 48-bis, deve ritenersi al lordo dell'imposta.

Tuttavia, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni enumerate dalla medesima norma (tra cui figurano anche i Comuni) e che non sono debtrici d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, dette amministrazioni devono, in ogni caso, versare l'imposta dovuta direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendosi completamente in tal modo il pagamento del corrispettivo dal pagamento dell'IVA relativa.

Ciò posto, stante il delineato meccanismo di pagamento, in virtù del quale al cedente di beni o al prestatore di servizi si attribuisce esclusivamente il corrispettivo derivante dal contratto al netto dell'IVA, si è dell'avviso che per i pagamenti relativi alle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 602/1973, l'obbligo di verifica ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 ricorra solo qualora l'importo dovuto dalla pubblica amministrazione al proprio fornitore sia, al netto dell'IVA, superiore a diecimila euro.

Il Ragioniere Generale dello Stato

